



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 13-07-2017

Oggetto: DELEGA DELLA FUNZIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AL NUOVO ENTE "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE".

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **treddici** del mese di **luglio** alle ore 18:30, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO	P	PALMIERI FERNANDO	A
CASTELLANI EDI	P	SILEONI JONATHAN	P
SAVI ALESSIA	P	MOZZONI ANDREA	P
MORETTI LUANA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	P
BUSCHITTARI DAVID	P	CAMMERTONI DANIELA	A
SPOLETINI ADRIANO	P	SASSAROLI FRANCESCO	P
TARTARELLI RENATO	P		
Assegnati 13	In carica 13	Presenti n. 11	Assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
SILEONI JONATHAN
MOZZONI ANDREA
SASSAROLI FRANCESCO

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Elisabetta Orazi:

“PREMESSO che:

- l'articolo 1 del D.L. 193/2016 ha disposto, dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia ed il passaggio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso la denominata “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- lo stesso soggetto subentra anche, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 60;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.L. 24/04/2017, n. 50, l'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del vigente Regolamento comunale delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016, in applicazione dei principi della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio comunale “*determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza*”, avuto riguardo “*al grado di efficienza e funzionalità della forma prescelta*”, ed “*alla convenienza economica*” delle diverse soluzioni gestionali;

DATO ATTO che attualmente la riscossione spontanea delle entrate del Comune di Treia avviene con le modalità della gestione diretta, mentre la coattiva era realizzata tramite Equitalia, con utilizzo degli strumenti di seguito riepilogati:

	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	F24 Agenzia Entrate	Ruolo Equitalia
TASI	F24 Agenzia Entrate	Ruolo Equitalia
TARI	F24 Agenzia Entrate	Ruolo Equitalia
TOSAP	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia
ICP e diritti affissioni	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia
ICI	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia
Sanzioni codice strada	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia
Sanzioni amministrative	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia
Oneri urbanistici	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia
Tariffe servizi a domanda individuale	cc postale/tesoreria	Ruolo Equitalia

TENUTO CONTO che:

- la gestione della riscossione deve essere realizzata secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- è necessario accelerare la riscossione delle proprie entrate, anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 218;

RITENUTO, in applicazione di quanto sopra, che la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente continuare ad effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene;

CONSIDERATO, invece, che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-sexies*, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive, e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

CONSIDERATO, inoltre, che anche le altre forme di gestione ammesse dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, quali le forme associative e l'affidamento a società *in house* o a società miste non siano utilizzabili nel breve termine, per la complessità della loro attivazione e per i vincoli normativi che sono previsti in tema di società partecipate;

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo a cui tale Ente pubblico è assoggettato, dovendo conformarsi ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, con particolare riferimento a quelli di leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente;
- consente di utilizzare lo strumento del ruolo già proprio di Equitalia e le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, oltre ai nuovi poteri informativi e "investigativi" che migliorano e rendono più efficace la riscossione, attraverso l'utilizzo delle informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia delle Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente;
- garantisce il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate e, di conseguenza, il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità, anche per le somme di minore entità, prevalenti tra le entrate comunali, da un lato permettendo al Comune di assicurare il gettito atteso delle previsioni di bilancio ed il mantenimento dell'equilibrio, dall'altro assicurando l'imparzialità di trattamento dei cittadini;

TENUTO CONTO, peraltro, che gli oneri riconosciuti dall'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle

Entrate–Riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all’Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

CONSIDERATO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del D.P.R. 602/1973, del D.Lgs. 46/1999 e del D.Lgs. 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all’inesigibilità, disciplina che invece, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

RITENUTO, pertanto, di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente, con decorrenza dal 1° luglio 2017, al nuovo soggetto pubblico “Agenzia delle Entrate–Riscossione”, a cui è attribuita la funzione della riscossione nazionale, di cui all’articolo 1 del D.L. 193/2016;

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia S.p.A. continuerà in ogni caso ad essere curata da “Agenzia delle Entrate–Riscossione”, come desumibile dall’articolo 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;

PREMESSO quanto sopra;

VISTA la normativa del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento delle entrate comunali, approvato con atto del Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016;

SI PROPONE

- 1) di DELEGARE le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Treia, sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dal 01/07/2017, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate–Riscossione”, con sede in Roma, via G.Grezar 14, c.fisc/p.Iva 13756881002, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 2-*bis* D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 01/12/2016, n. 225, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate;
- 2) di DARE ATTO che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate–Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dal Comune alle società del Gruppo Equitalia;
- 3) di DARE MANDATO ai competenti funzionari interessati affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;
- 4) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza, al fine di evitare discontinuità nell’attività di riscossione coattiva, in conseguenza dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia già dal 30 giugno u.s.

Il Funzionario Responsabile del II Settore
F.to Rag. Elisabetta Orazi”

Il Sindaco illustra la proposta spiegando la scelta dell’Ente di mantenere la riscossione coattiva nel sistema pubblico e di non optare per l’appalto all’esterno.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Elisabetta Orazi;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la parte che riguarda l’ordinamento finanziario e contabile;

VISTO l’articolo 42 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 11, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di DELEGARE le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Treia, sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dal 01/07/2017, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, con sede in Roma, via G.Grezar 14, c.fisc/p.Iva 13756881002, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 2-*bis* D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 01/12/2016, n. 225, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate;

- 2) di DARE ATTO che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dal Comune alle società del Gruppo Equitalia;
- 3) di DARE MANDATO ai competenti funzionari interessati affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

Inoltre il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, al fine di evitare discontinuità nell'attività di riscossione coattiva, in conseguenza dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia già dal 30 giugno u.s., con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 10-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORAZI ELISABETTA

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, lì 10-07-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ORAZI ELISABETTA

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, lì 12-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 14-07-2017 al 29-07-2017 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, lì 14-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 14-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000).
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------